

		
	<p><b>MIUR USR CALABRIA</b>  <b>Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS)</b>  <b>ISTITUTODI ISTRUZIONE SUPERIORE</b>  Licei : Scientifico – Scienze Umane – Scienze Applicate  Istituto Professionale: Odontotecnico – G.A.E.  Istituto Tecnico: Chimica, M. e.B. – Amm.Fin.Marketing – Elettronico – Nautico-Meccan  Via S.Antonio – Loc. S.Procopio - 87032 <b>AMANTEA (CS)</b>  ☎ Centralino 0982/ 41969 – Sito:<a href="http://www.iispoloamantea.edu.it">www.iispoloamantea.edu.it</a>  E-mail: <a href="mailto:CSIS014008@istruzione.it">CSIS014008@istruzione.it</a>  Posta. Cert.: <a href="mailto:CSIS014008@pec.istruzione.it">CSIS014008@pec.istruzione.it</a>  CodiceFiscale 86002100781</p>	

Prot. n. **0006031 VI.4**

Amantea 15.12.2020

Agli esercenti la responsabilità genitoriale  
 Al Presidente del Consiglio d'Istituto  
 Al DSGA  
 Sito Web  
 In Atti

OGGETTO: Determinazioni Consiglio d'Istituto per il Contributo volontario

### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Visto l'art. 24 del D. Lgs. 165/2001;
- Considerato il DPR 275 del 1999;
- Tenuto conto delle indicazioni fornite nel D.I. 129 del 2018;
- Acquisita la delibera del Consiglio d'Istituto in data 09/12/2020;
- Considerato l'avvio del periodo delle iscrizioni per l'anno scolastico 2020-2021;
- Valutata l'opportunità di informare gli esercenti la responsabilità genitoriale delle determinazioni interne relative ai contributi volontari ed al versamento del premio assicurativo individuale

### RENDE NOTO

Che in questa Istituzione scolastica in ossequio all'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana ed in applicazione alle Note ministeriali di chiarimenti del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e del 7 marzo 2013 n. 593 in cui, viene premesso la gratuità connessa all'obbligo e la mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole, è evidenziato che il contributo delle famiglie a favore delle istituzioni scolastiche è da ritenersi volontario per le classi in cui si evade l'obbligo scolastico.

Nelle stesse note ministeriali è evidenziato altresì l'“*obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse*”, come quelle indicate nella nota del 2012 in cui è esplicitamente richiamato: “*quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche*”. Il Ministero separa il contributo volontario che non può “*riguardare lo svolgimento di attività curricolari*” ma deve essere destinato “*esclusivamente ad interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull'azione educativa rivolta agli studenti*”, dai **contributi obbligatori** tra cui le coperture assicurative integrative in quanto deliberate dal Consiglio di istituto. Analogo concetto è stato ribadito il 20 ottobre 2016 nell'Interrogazione n. 5-08789 posta

all'ordine del giorno della VII° Commissione Cultura Camera sui contributi volontari delle scuole in cui è stato ribadito *“l’obbligo per le famiglie di rimborsare alla scuola le spese da questa sostenute per conto delle stesse, tra cui rientrano quelle per l’assicurazione individuale contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni”*.

Per tutto quanto sin qui normato il Consiglio d’Istituto di questa Istituzione, al fine di evitare confusione di somme, ha deliberato che dall’anno scolastico 2021- 2022:

- Contributo volontario e premio assicurativo non DOVRANNO ESSERE confusi. Pertanto le somme dovranno essere versate distintamente e con apposita causale;
- La scuola annualmente fissa i termini e le modalità di versamento delle spese assicurative a carico delle famiglie in relazione al premio fissato dalla compagnia assicurativa individuata;
- Il Contributo volontario permane fissato in EURO 40.00 per tutte le classi;
- Il versamento del Contributo volontario è da considerarsi accettato dalle famiglie all’atto dell’iscrizione;
- Il contributo volontario dovrà essere versato annualmente entro il mese di settembre. Tanto ai fini degli accertamenti contabili e della corretta imputazione delle somme;
- Dal versamento del contributo volontario potranno essere esonerati gli studenti appartenenti a famiglie con reddito ISEE inferiore a 8.000,00 EURO;
- I contributi volontari verranno utilizzati dalla scuola *esclusivamente per interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti”*;
- I contributi volontari sono da intendersi volontari per le classi del primo biennio, considerato l’obbligo dello stesso;
- Si ricorda che il versamento dei contributi volontari confluisce nel fascicolo personale dello studente per le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno;
- Il versamento individuale dei contributi dovrà essere versato sul conto corrente postale intestato alla scuola, specificando nella causale *“Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore di I.I.S.S. di Amantea*;
- Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato ed approvato dal Consiglio di Istituto.

Per il corrente anno scolastico 2020-2021 considerato già l’avvio delle procedure permarrà la confusione tra contributo volontario e premio assicurativo.

Il Consiglio d’Istituto ha stabilito che le somme accertate dei contributi volontari siano destinate in relazione all’insorgenza dei bisogni dell’Istituzione:

- 1) all’Innovazione tecnologica dell’Istituzione;
- 2) alla Formazione destinata all’Orientamento degli studenti;
- 3) alla Formazione destinata al miglioramento del servizio scolastico didattico-amministrativo;
- 4) ai costi relativi alla piccola manutenzione espletabile con personale interno.

Tanto si comunica ai fini della massima diffusione per tutti gli iscritti.

**La Dirigente scolastica**  
Prof.ssa Angela De Carlo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)